

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, ZUGNO, RICCI, MANENTE COMUNALE e SCARDACCIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato interministeriale ed i Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi sono stati istituiti con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 5 dicembre 1944.

Con l'articolo 2 di detto decreto, per assolvere i compiti a lui demandati, il Comitato interministeriale per i prezzi si avvale di una Commissione centrale dei prezzi, presieduta da un membro del Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta di un rappresentante, designato di volta in volta, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dell'Istituto nazionale del commercio estero, dell'Istituto centrale di statistica, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. Con il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, numero 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1946 sono state apportate modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale prezzi e della Commissione centrale prezzi.

Le modificazioni apportate alla Commissione centrale prezzi hanno riguardato però solamente i rappresentanti dei vari Ministeri ma non quelli dei datori di lavoro o dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura. Restano esclusi da tale Commissione, di conseguenza, i rappresentanti dei lavoratori autonomi ossia dei coltivatori diretti e degli artigiani.

Con l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1947, la Commissione centrale prezzi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, è stata integrata con i rappresentanti dei consumatori e degli utenti nel numero stabilito dal Comitato interministeriale, ma non con i rappresentanti dei citati lavoratori autonomi. I predetti rappresentanti sono stati nominati, come prevede il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896, su designazione di quelle associazioni a carattere nazionale, anche se prive di personalità giuridica, che siano interessate alla tutela delle categorie suddette, se esistono.

Il Comitato interministeriale prezzi, che ha il compito di coordinare i prezzi di determinate merci, dei servizi e delle prestazioni, per assolvere ai compiti ad esso demandati, si avvale della Commissione cen-

trale prezzi. Ne consegue, pertanto, che i rappresentanti dei coltivatori diretti e degli artigiani, non facendo parte della citata Commissione, sono impossibilitati a seguire i problemi e a svolgere azioni a tutela degli interessi di tali categorie così come è concesso ai datori di lavoro, ai lavoratori ed ai consumatori.

Con il decreto ministeriale 9 marzo 1964, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, sono state inoltre istituite, in seno alla Commissione centrale prezzi, quattro Sottocommissioni distinte per i diversi settori produttivi (fonti di energia - servizi di carattere pubblico - prodotti minerari, industriali e chimici - prodotti agricoli ed alimentari) che hanno il compito di accertare gli elementi singoli costituenti il costo di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione delle merci, dei prodotti e dei servizi.

Orbene anche in tali Sottocommissioni non sono stati inclusi i rappresentanti dei coltivatori diretti e degli artigiani italiani mentre vi fanno parte i rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana, della Confederazione generale della agricoltura italiana, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, della CISL, della CGIL e della UIL. È vero che i rappresentanti dei coltivatori diretti e degli artigiani possono essere chiamati a far parte di dette Sottocommissioni in qualità di esperti, ma è altrettanto vero

che tra « l'esperto » e « il rappresentante di diritto » la differenza è notevole.

Ad ogni modo gli esperti partecipanti alle Sottocommissioni citate, non essendo rappresentanti di diritto, non possono seguire la trattazione dei problemi allorquando questi vengono portati alla competenza della Commissione centrale prezzi e ciò in quanto detta Commissione non prevede i rappresentanti dei lavoratori autonomi.

Pertanto, con il disegno di legge allegato, i parlamentari proponenti mirano ad eliminare una palese omissione e ad offrire la possibilità ai lavoratori autonomi di partecipare come di diritto, e similmente alle altre categorie, ai lavori della Commissione centrale prezzi nella trattazione di importanti e vitali problemi. Una volta approvato dal Parlamento il proposto disegno di legge non sussisterebbero difficoltà per la inclusione dei rappresentanti dei coltivatori diretti e degli artigiani nelle Sottocommissioni istituite in seno alla Commissione centrale prezzi in quanto tale inclusione può agevolmente avvenire con l'emanazione di apposito decreto ministeriale.

Si noti che la produzione lorda vendibile nell'agricoltura, secondo le statistiche disponibili, promanante dalle imprese familiari coltivatrici, ammonta a quasi il 70 per cento del totale, al quale si deve aggiungere circa il 12 per cento da parte delle famiglie mezzadrili e coloniche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La Commissione centrale dei prezzi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, è integrata con due rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno appartenente alla categoria dei coltivatori diretti ed uno a quella degli artigiani.

Essi sono nominati dal presidente del Comitato interministeriale per i prezzi su designazione delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative.